vante crudeltà

a reiterazione dei
nche se «consistente»,
essere ritenuta «fonte
amento di pena», in
e all'aggravante
agito con crudeltà. La
ne ha motivato così il
appello del processo
re Parolisi (per
o della moglie,
Rea) per
nare al ribasso la
anni inflittagli.
*assazione, sentenza*
*rio 2015, n. 8163*

## a su impresa
## ita in fondo

può iscrivere
ll'impresa conferita
do patrimoniale se
che il debito, per
ell'esercizio
esa, è stato contratto
ze della famiglia.
*assazione,*
*a 24 febbraio 2015,*

## e convegni
## oli Piceno

12 febbraio, l'attività
one sulla colpa,
avvocati e non e
a Camera penale
iceno, riprenderà
ium del Polo di S.
l prossimo 26
ccessivi
enti, sempre di
o, 16 aprile, 14
giugno.
URA DI **Enrico Bronzo**

# all'ufficiale giudiziario

## Senza decreti attuativi, inapplicabili le misure sull'esecuzione

**Giovanni Negri**
MILANO

Niente da fare per l'accesso degli **ufficiali giudiziari** alle **banche dati della pubblica amministrazione**. Per ora una delle misure sulle quali più ha puntato il ministero della Giustizia per restituire un minimo di incisività alla fase esecutiva resta in lista d'attesa. Il tribunale di Novara con provvedimento del 21 gennaio ha infatti respinto l'istanza avanzata da una creditrice con la quale veniva chiesta l'autorizzazione all'accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati pubbliche.

Il provvedimento presidenziale sottolinea innanzitutto che la novità, che ha come obiettivo una più efficace ricerca dei beni da pignorare, si può applicare solo ai procedimenti iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014 (trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge 162/14 che ha introdotto un pacchetto di misure urgenti sulla giustizia civile).

Tuttavia la pietra tombale è costituita dall'assenza, almeno per ora, dei decreti attuati che devono essere messi a punto dal ministero della Giustizia, di concerto con il Mef e con l'Interno (con parere anche del Garante della privacy) sull'individuazione dei casi, dei limiti e delle modalità di di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati. I medesimi decreti dovranno anche precisare meglio le modalità di trattazione e conservazione dei dati.

È vero poi che il creditore può sempre chiedere direttamente informazioni ai gestori delle banche dati dopo avere ricevuto l'autorizzazione del presidente del tribunale, ma anche questa possibilità è condizionata. E precisamente può concretizzarsi solo quando le strutture tecnologiche a disposizione degli ufficiali giudiziari non sono funzionanti. Tutte ragioni che fanno calare il sipario sulla caccia ai patrimoni dei debitori e, a loro modo, suonano di monito al ministero della Giustizia perchè acceleri i tempi di approvazione.

Solo allora potrà partire una procedura secondo la quale il creditore può chiedere che sia usata la ricerca telematica al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per farlo, va pagato il contributo unificato di 43 euro. Nell'istanza vanno indicati indirizzo di posta elettronica ordinaria, numero di fax e indirizzo Pec del difensore.

Il presidente del tribunale verifica il diritto del creditore all'esecuzione forzata e, se lo considera fondato, autorizza la ricerca telematica. Quindi dispone che l'ufficiale giudiziario acceda con collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle Pa o alle quali le stesse possono accedere, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e nei database degli enti previdenziali. L'obiettivo è quello di acquisire tutte le informazioni rilevanti per individuare cose e crediti da sottoporre a esecuzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Corte diritti dell'uomo.** Prevale il diritto di cronaca, la persona interessata non era riconoscibile

# Giornalisti, sì alle telecamere nascoste

**Marina Castellaneta**

La Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia, per la prima volta, sull'utilizzo di una telecamera nascosta da parte di **giornalisti**, finalizzato a un reportage di interesse generale per la collettività. E lo fa dando ragione ai giornalisti e condannando la Svizzera i cui giudici nazionali avevano sanzionato i reporter per la diffusione delle registrazioni senza autorizzazione della persona interessata. Un ulteriore rafforzamento della **libertà di stampa** quello che arriva da Strasburgo con la sentenza di ieri, Haldimann c. Svizzera, con la quale la Corte è stata netta nel ritenere che la condanna di un giornalista per l'uso di una telecamera nascosta è una violazione del diritto di cronaca

Per documentare pratiche contrarie ai consumatori nella vendita di polizze assicurative, una giornalista si era finta cliente e aveva registrato un breve colloquio con un broker. Il filmato era andato in onda nel corso di un reportage. I giornalisti dell'emittente televisiva erano stati condannati in sede penale a una sanzione pecuniaria. Una conclusione in contrasto con l'articolo 10 della Convenzione europea. È vero – riconosce Strasburgo - che c'è stata un'ingerenza nella vita del broker che non era, per di più, un personaggio pubblico, ma i giornalisti hanno messo in primo piano l'interesse della collettività a ricevere informazioni su una questione di rilievo generale, cercando di rispettare le regole deontologiche anche rendendo non riconoscibile l'agente assicurativo. Certo, la televisione ha un effetto più immediato e potente della stampa scritta, ma non vi era alcun segno distintivo utile a identificare il broker. I giornalisti avevano avuto, poi, l'accortezza di incontrare l'agente in un luogo diverso rispetto agli uffici dell'assicurazione e gli avevano dato la possibilità di intervenire nel corso della trasmissione.

Il servizio, inoltre, non era focalizzato sull'agente, ma sulle pratiche commerciali di una categoria professionale e la veridicità delle informazioni non era mai stata contestata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA